



## ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Regolamentazione temporanea della circolazione stradale per  
attività di posa di sensori conta-traffico – Progetto Mileport

### IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 21, del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA L'Ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

CONSIDERATO che l'Ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1282 del 17 marzo 2025;



CONSIDERATO il Decreto n. 1318 del 07 maggio 2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTO il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022;

VISTA la nota del 19 maggio 2026, assunta al protocollo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con n. 12197 in pari data, con la quale l'Impresa La Semaforica S.r.l., con sede in Via Ponticello 17 - 35129 Padova, Partita IVA 00206150286, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità, in relazione alla necessità della posa in opera di sensori conta-traffico.

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'aree interessate dalle lavorazioni al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

## ORDINA

### **ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale**

Dal 27 maggio 2026 al 29 maggio 2026, nelle aree portuali di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, e nello specifico in Via dell’Elettronica, Via Elettricità (apice Sud e apice Nord) e Via del Commercio, verranno eseguite attività di posa di sensori conta-traffico.

A tal fine, è autorizzata la modifica temporanea della viabilità, mediante il restringimento parziale e temporaneo delle carreggiate, per esigenze di sicurezza e operative connesse alle suddette attività. L’occupazione delle aree avverrà in modo non simultaneo, interessando una sola zona per volta.

Durante le operazioni che comporteranno l’occupazione parziale della carreggiata, l’esecutore delle lavorazioni dovrà in ogni caso garantire il regolare transito veicolare e provvedere alla delimitazione delle aree di intervento mediante idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e della circolazione veicolare, l’esecutore delle lavorazioni potrà avvalersi, ove necessario, di movieri e/o di impianti semaforici temporanei (lanterne semaforiche) per la regolazione del traffico.

Nelle aree di cantiere, meglio individuate nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, sono vietati l’accesso, la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i mezzi e il personale della La Semaforica S.r.l. e dell’eventuale impresa esecutrice delle lavorazioni.



## ARTICOLO 2 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La società La Semaforica S.r.l., ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di “Cantieri temporanei o mobili”;
2. posizionare, preliminarmente all’inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica stradale temporanea, conforme alla normativa vigente richiamata in premessa e alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, provvedendo alla delimitazione delle aree di intervento e alla corretta segnalazione della presenza del cantiere stradale e dell’eventuale impianto semaforico temporaneo, al fine di garantire il regolare e sicuro transito veicolare; durante la riduzione della corsia, carreggiata, interessata dalle lavorazioni.
3. verificare e garantire, per tutta la durata delle attività e per l’intero periodo di utilizzo, il corretto funzionamento dell’eventuale impianto semaforico temporaneo installato, provvedendo tempestivamente, in caso di malfunzionamento, al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione anche mediante l’impiego di movieri o altre idonee misure sostitutive;
4. il restringimento delle corsie deve essere opportunamente segnalato con cartellonistica temporanea conforme alle normative vigenti sulla sicurezza dei cantieri e sulla circolazione stradale;
5. la presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all’ordinaria e sicura circolazione veicolare e pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
6. il personale operante su strada, ivi compresi i movieri, dovrà essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità, conformi alla normativa vigente;
7. la ditta esecutrice sarà l’unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale temporanea o preesistente che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant’altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
8. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
9. qualora, siano presenti macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, o mezzi le cui dimensioni possano interferire con la circolazione di veicoli o persone, deve essere prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e di garantire la sicurezza di soggetti terzi in transito lungo la viabilità ordinaria;
10. Eventuali danni a infrastrutture, manufatti, pavimentazioni o arredi urbani che dovessero verificarsi durante le attività saranno integralmente a carico



della società La Semaforica S.r.l. che dovrà provvedere al ripristino senza alcun onere per l'Amministrazione.

### **ARTICOLO 3 – Sanzioni**

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

### **ARTICOLO 4 – Disposizioni attuative e finali**

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte.

Viene adottata mediante pubblicazione nell'albo online della scrivente.

**IL DIRETTORE**  
Direzione Coordinamento Portuale  
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato; Mappa aree intervento